

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 2/2000.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 21 gennaio 2000;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1961, con il quale « La Biennale di Venezia » Esposizione internazionale d'arte è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativo agli esercizi finanziari 1997 e 1998; nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giuseppe Di Quattro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1997 e 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1997 e 1998 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » Esposizione internazionale d'arte, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: *Giuseppe Di Quattro*.

IL PRESIDENTE

F.to: *Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 26 gennaio 2000.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

DIRIGENTE SUPERIORE

(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA « SOCIETÀ DI CULTURA — LA
BIENNALE DI VENEZIA » PER GLI ESERCIZI 1997 E 1998

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

1. — Premessa e legislazione	<i>Pag.</i>	14
2. — Mezzi finanziari	»	15
3. — Gli organi	»	16
4. — Ordinamento degli Uffici e dei Servizi	»	19
5. — Il Personale	»	20
6. — Attività dell'Ente	»	22
7. — Questioni particolari	»	24

PARTE SECONDA

1. — La gestione finanziaria nel periodo 1997 e 1998	<i>Pag.</i>	26
2. — Risultati generali della gestione di competenza	»	27
3. — Entrate e spese correnti	»	29
4. — Contributi ordinari e straordinari	»	32
5. — Entrate e spese in conto capitale	»	34
6. — Residui attivi e passivi	»	35
7. — Situazione amministrativa	»	37
8. — Stato patrimoniale	»	38
9. — Conto economico	»	39
10. — Conclusioni	»	40

PARTE PRIMA

La Corte dei conti ha già riferito al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Autonomo "La Biennale di Venezia" Esposizione Internazionale d'Arte fino all'esercizio 1996¹; con la presente relazione si riferisce sui risultati del controllo eseguito per gli esercizi 1997-1998.

Con D.P.R. 20 luglio 1961, l'Ente è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti che si svolge ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

¹ Camera dei Deputati, XIII Leg., Doc. XV, n. 91.

1 - Premessa e legislazione.

L'Esposizione internazionale d'arte di Venezia trae la sua origine da una deliberazione adottata dal Consiglio comunale di Venezia nel 1893, la cui prima manifestazione ebbe luogo nel 1895.

Il riconoscimento e la conseguente autorizzazione vennero sanciti con la legge 24 dicembre 1928, n. 3229; con tale legge venne autorizzata, in via permanente, l' "Esposizione Internazionale d'Arte".

Con R.D.L. 13 gennaio 1930, n. 33, ebbe luogo l'istituzione di un Ente autonomo denominato "Esposizione biennale internazionale d'arte".

Il R.D.L. 21 luglio 1938, n. 1517, con le modifiche introdotte dal D.L.C.P.S. 17 aprile 1947, n. 275 e dalla legge 4 novembre 1951, n. 1218, disciplinò compiutamente l'ente, che prese la denominazione di "La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte" con sede in Venezia.

Con la legge 26 luglio 1973, n. 438, modificata ed integrata dalla legge 13 giugno 1977, n.324, venne approvato il nuovo ordinamento dell'Ente, con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico.

L'emanazione del D.Lvo 29.1.1998, n. 19, ha trasformato la "Biennale" da Ente pubblico a "Società di cultura", alla quale viene riconosciuto preminente interesse nazionale, con l'acquisizione, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, della personalità giuridica di diritto privato.

La "Società di cultura" - cui possono partecipare Enti e soggetti privati - non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere, a livello nazionale e internazionale, lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante attività stabile di ricerca, nonché manifestazioni, sperimentazioni e progetti.

2 - Mezzi finanziari

Il Decreto Legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, stabilisce che l'Ente provvede ai suoi compiti con:

- 1) i redditi del suo patrimonio;
- 2) il contributo ordinario dello Stato;
- 3) i contributi ordinari annuali del Comune, della Provincia di Venezia e della Regione Veneta;
- 4) eventuali contributi straordinari dello Stato, del Comune, della Provincia di Venezia e della Regione Veneta;
- 5) i proventi della gestione;
- 6) eventuali contributi ed assegnazioni di Enti e privati;
- 7) eventuali contributi di Stati, Enti e privati stranieri.

Il contributo ordinario dello Stato, fissato in tre miliardi con la legge 438/73, elevato a 6 miliardi con la legge 18 dicembre 1980, n. 866, è stato ulteriormente elevato a 10 miliardi con la legge 26 luglio 1984, n. 414.

	1997	1998
Contributo dello Stato:		
Ministero Beni Culturali	3.800.000.000	5.800.000.000
Presidenza Cons. Ministri	3.760.000.000	3.864.000.000
Contributi straordinari	8.700.000.000	7.200.000.000
Contributo Regione Veneto	270.000.000	270.000.000
Contributo Comune di Venezia	100.000.000	100.000.000
Contributo Amm.ne Prov. di Venezia	10.000.000	20.000.000
TOTALE	16.640.000.000	17.254.000.000

3 - Gli Organi

Il decreto legislativo 29.1.1998, n. 19, all'art. 7, stabilisce che gli Organi dell'Ente sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato scientifico, il Collegio dei revisori di conti, l'assemblea dei privati costituita ai sensi dello statuto.

La durata degli organi della Società è di 4 anni. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati per una sola volta. Il Presidente, nominato con decreto 8 aprile 1998 del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentite le competenti Commissioni della Camera e del Senato ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove l'attività.

Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da:

- a) il Sindaco di Venezia o un suo delegato che assume la vicepresidenza;
- b) un membro designato dal consiglio regionale del Veneto;
- c) un membro designato dal consiglio provinciale di Venezia;
- d) un membro designato dai soggetti privati o Enti che partecipano alla società di cultura.

Il Presidente ed i componenti designati sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale e comprovate capacità organizzative.

Alla costituzione del nuovo consiglio si provvede entro 45 giorni dalla scadenza del Consiglio precedente. Qualora entro tale termine non siano state effettuate le designazioni dei vari componenti, il Presidente assume le funzioni di amministratore unico fino alla prima seduta del Consiglio di amministrazione che deve essere convocato dallo stesso Presidente entro 7 giorni dall'ultima designazione.

La partecipazione alla società di cultura di soggetti privati ed Enti non può essere superiore al 40% del patrimonio della Società; qualora non vi sia tale partecipazione o essa sia inferiore al 5%, in sede di prima applicazione il componente da designarsi da parte dei privati viene invece designato dal Ministro per i Beni culturali e ambientali.

I compiti del Consiglio di Amministrazione sono i seguenti:

- 1) adottare lo statuto e sue eventuali modifiche;
- 2) definire gli indirizzi generali all'attività dell'Ente;
- 3) approvare il bilancio;
- 4) nominare e revocare i direttori dei settori;
- 5) nominare e revocare il coordinatore generale;
- 6) assegnare gli stanziamenti ai vari settori di attività;
- 7) determinare il compenso per il Presidente e l'indennità ai componenti del Consiglio per la partecipazione alle sedute;
- 8) deliberare un ordine alla gestione dei beni e a tutti gli atti economici e giuridici, nonché all'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
- 9) tenere i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Società di cultura;